



Provincia
di Pesaro e Urbino

Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 15 / 2025

OGGETTO: COMUNE DI FANO - ART. 33 "NORME TRANSITORIE" L.R. 19/2023 - OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 CO. 3 L.R. 34/92 IN MERITO A: ADOZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLA ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE SITA IN LOCALITÀCARMINE (MODIFICA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA REVISIONE DEI TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE STESSE) AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/1992 - DELIBERA G.C. N. 507 DEL 19/12/2024

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventiquattro** del mese di **gennaio** alle ore **10:00** negli uffici della Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n. 4, il **PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PAOLINI GIUSEPPE**, con la partecipazione e assistenza del **SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE**, che garantisce la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, ha assunto il seguente decreto:

Richiamata la PROPOSTA N. 229/2025 sottoscritta dal dirigente del SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE recante ad oggetto: **“COMUNE DI FANO - ART. 33 "NORME TRANSITORIE" L.R. 19/2023 - OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 CO. 3 L.R. 34/92 IN MERITO A: ADOZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLA ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE SITA IN LOCALITÀCARMINE (MODIFICA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA REVISIONE DEI TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE STESSE) AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/1992 - DELIBERA G.C. N. 507 DEL 19/12/2024”** e di seguito integralmente riportata:

«**Vista** la legge regionale 30 novembre 2023, n. 19 *“Norme della pianificazione per il governo del territorio”*, entrata in vigore il 1° gennaio 2024.

Visto in particolare il comma 8 dell'art. 33 (Norme transitorie) della L.R. 19/2023 nella parte in cui stabilisce che: *“Fino alla data di entrata in vigore dei PUG sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali vigenti. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti adottati alla data di entrata in vigore di questa legge sono approvati secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio). Per l'attuazione degli strumenti urbanistici generali di cui a questo comma, secondo le modalità e gli strumenti attuativi previsti e individuati dai medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 34/1992.”*.

Vista la legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 *“Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”*.

Visto in particolare l'art. 30 comma 3 della L.R. 34/92 secondo cui le deliberazioni consiliari di adozione degli strumenti attuativi, di cui all'art. 4 comma 1 della stessa legge, e la relativa documentazione tecnica sono inviati, contestualmente al deposito, alla Provincia competente per territorio che entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'art. 24 comma 2 della L. 47/85.

Vista e condivisa la relazione istruttoria prot. 1765 del 20/01/2025, a firma del responsabile del procedimento, il funzionario tecnico istruttore arch. Simone RIDOLFI, e della titolare della E.Q. 3.6 arch. Marzia DI FAZIO, contenente l'esito dell'istruttoria CON OSSERVAZIONI, ai sensi dell'art. 30 co. 3 della L.R. 34/92, in merito al Piano di Lottizzazione della zona residenziale in oggetto, adottato dal Comune di Fano con deliberazione G.C. n. 507 del 19/12/2024; relazione allegata quale parte integrante e sostanziale al presente decreto presidenziale.

Preso atto che, come attestato nella suddetta relazione:

- l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di

complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali;

- i suddetti funzionari non si trovano, così come dagli stessi dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale.

Visto che il sottoscritto Dirigente, nel formulare la presente proposta, non si trova in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- la Legge Regionale 3 aprile 2015, n. 13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la L.R. 30 novembre 2023, n. 19 *“Norme della pianificazione per il governo del territorio”*;
- la L.R. 5 agosto 1992, n. 34 *“Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”*;
- lo Statuto dell’Ente.

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL), espresso dal sottoscritto Dirigente del Servizio 3 *“Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato - Urbanistica - Pianificazione Territoriale”*.

Visto:

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modificazioni ed integrazioni.

Esaminato dal Servizio Ragioneria.

PROPONE

- 1) **Di formulare**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 8 della L.R. 19/2023 e dell'art. 30 comma 3 della L.R. 34/92, in base alla relazione istruttoria prot. n. 1765 del 20/01/2025, relativamente al Piano di Lottizzazione della zona residenziale in oggetto, adottato dal Comune di Fano con delibera G.C. n. 507 del 19/12/2024, la seguente osservazione:
 - a) *Nelle more da quanto previsto dal punto A3, comma 3, lettera d), della DGR 1647/2019 relativo alla verifica di assoggettabilità a VAS, si invita l'amministrazione comunale a comunicare a questo ufficio, in qualità di Autorità competente, la richiesta di esclusione dalle procedure di VAS prima dell'approvazione della variante al piano di lottizzazione della zona residenziale di espansione sita in località Carmine in oggetto, dandone altresì atto nella deliberazione finale.*
- 2) **Di dare mandato agli uffici di inviare** il presente Decreto Presidenziale al Comune di Fano per gli adempimenti conseguenti.
- 3) **Di pubblicare** in forma integrale il presente Decreto sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti adottati dagli Organi di indirizzo politico pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 4) **Di rappresentare** che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi

giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

- 5) **Di dichiarare** l'immediata eseguibilità dell'atto in quanto lo stesso ha carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta dal Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
con firma digitale»

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Esaminata la sopra riportata proposta di decreto e ritenuto di condividerne le motivazioni e di farla quindi integralmente propria;

Richiamata l'art. 1, comma 55, della Legge 56/2014;

Richiamato, altresì, l'art. 23 dello Statuto dell'Ente;

DECRETA

- 1) **Di formulare**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 8 della L.R. 19/2023 e dell'art. 30 comma 3 della L.R. 34/92, in base alla relazione istruttoria prot. n. 1765 del 20/01/2025, relativamente al Piano di Lotizzazione della zona residenziale in oggetto, adottato dal Comune di Fano con delibera G.C. n. 507 del 19/12/2024, la seguente osservazione:

a) Nelle more da quanto previsto dal punto A3, comma 3, lettera d), della DGR 1647/2019 relativo alla verifica di assoggettabilità a VAS, si invita l'amministrazione comunale a comunicare a questo ufficio, in qualità di Autorità competente, la richiesta di esclusione dalle procedure di VAS prima dell'approvazione della variante al piano di lottizzazione della zona residenziale di espansione sita in località Carmine in oggetto, dandone altresì atto nella deliberazione finale.

- 2) **Di dare mandato agli uffici di inviare** il presente Decreto Presidenziale al Comune di Fano per gli adempimenti conseguenti.
- 3) **Di pubblicare** in forma integrale il presente Decreto sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti adottati dagli Organi di indirizzo politico pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 4) **Di rappresentare** che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.
- 5) **Di dichiarare** l'immediata eseguibilità dell'atto in quanto lo stesso ha carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
CANCELLIERI MICHELE
(sottoscritto con firma digitale)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PAOLINI GIUSEPPE
(sottoscritto con firma digitale)